

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 171 del 22/02/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SORDI VOLONTARI OSPEDALIERI MEDICA LINGUA ITALIANA SEGNI (ASVOMEDICALIS ONLUS) PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO L'OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA
Il Funzionario istruttore: ROMEO DANIELA

Fascicolo n. 1 - 0 Anno 2022
Titolario 01 - 01 - 07

Immediatamente esecutiva: SI
Soggetta a privacy: NO
Pubblicazione differita: NO
Con introiti: NO
Con oneri: SI

PREMESSO che:

- nel territorio di riferimento di ASST Nord Milano è presente ASVOMEDICALIS Onlus, la quale, come scopo statutario, si propone, tra gli altri, di migliorare l'interazione dei cittadini non udenti con il personale operante nelle strutture ospedaliere, attraverso le attività dei propri volontari che agiscono quali interpreti;
- ASVOMEDICALIS è un'associazione che opera senza fini di lucro con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci ed è regolarmente iscritta al Registro Regionale Generale del volontariato - sezione provinciale di Milano - n. 477/2007 del 29 maggio 2007;
- l'Associazione da oltre dieci anni opera all'interno del P.O. Edoardo Bassini e con il sostegno di volontari qualificati e formati svolge attività di assistenza e supporto agli utenti non udenti attraverso un "ufficio accoglienza", aperto nel 2003, dove il paziente non udente viene assistito da un gruppo di volontari per semplificare l'accesso ai vari servizi ospedalieri;

RICHIAMATA la deliberazione 23 dicembre 2019, n. 831, con la quale si approvava e rinnovava sino al 31 dicembre 2021 la convenzione con ASVOMEDICALIS per attività di volontariato presso il P.O. Edoardo Bassini;

RICHIAMATA altresì la normativa sul volontariato:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., ad oggetto: "Riordino della disciplina in materia sanitaria", il quale all'art. 14, comma 7, stabilisce di favorire la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, prevedendo che le Aziende Ospedaliere stipulino con tali organismi accordi che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, che deve avvenire senza oneri a carico del Fondo Sanitario regionale;
- la L.R. 14 febbraio 2008, n. 1, ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm. ii., ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", la quale all'art. 2, comma 1 lett. i), prevede la "*promozione e sperimentazione della partecipazione del volontariato, non in forma sostitutiva di servizi, e coinvolgimento, con particolare riferimento alle organizzazioni dei pazienti, nella proposta, nella definizione, nel monitoraggio e nel miglioramento delle politiche regionali in materia sanitaria e sociosanitaria*";
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ad oggetto: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.", e ss.mm.ii. il quale:
 - all'art. 2 "Principi generali", riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato, promuovendone lo sviluppo anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
 - all'art. 18 "Assicurazione obbligatoria", prevede che la copertura assicurativa per i volontari (responsabilità civile, infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato) è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;

VISTI:

- la nota protocollo 22 ottobre 2021, n. 27703, conservata in atti, con la quale l'Associazione in parola chiede la stipula di una convenzione per un periodo di 24 mesi;
- il testo della convenzione, allegato e parte integrante del presente provvedimento, dal quale emergono, in estrema sintesi, le seguenti pattuizioni:
 - validità dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2024;
 - attività autorizzata: attività di accoglienza e supporto al paziente non udente al fine di migliorare l'interazione dello stesso con il personale operante nella struttura ospedaliera e semplificarne l'accesso ai diversi servizi ospedalieri;
 - copertura assicurativa ai volontari garantita da parte dell'Associazione - così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. - che con la sottoscrizione della convenzione dichiara, ad ogni conseguente effetto, di avere stipulato idonea polizza assicurativa per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
 - rimborso degli oneri assicurativi da parte di ASST Nord Milano all'Associazione, così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., per la quota corrispondente al numero di volontari che effettivamente risultano operativi nelle strutture di ASST Nord Milano attraverso la verifica della corretta e puntuale compilazione dei "registri presenza" da parte dei volontari;

- Documento di Valutazione dei Rischi per i volontari presenti in Azienda, che verrà redatto e inoltrato all'Associazione a cura della U.O.S. Prevenzione e Protezione di questa Azienda;
- in considerazione dell'apporto fornito dall'Associazione a favore dell'Azienda e della sua utenza, concessione di spazi a titolo gratuito, per tutta la durata della convenzione, consistenti in due locali siti al piano terra corpo A del P.O. Edoardo Bassini, destinati all'ufficio accoglienza - planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento (quanto sopra potrà essere oggetto di ridefinizione qualora l'Azienda necessiti di riorganizzare le assegnazioni degli spazi per finalità istituzionali);

RICORDATO che il rapporto di collaborazione con l'Associazione in parola è a titolo gratuito e pertanto dallo stesso non derivano oneri a carico di ASST Nord Milano, ad eccezione del rimborso degli oneri assicurativi, che ammontano a Euro 500,00 annui;

ATTESO che il Responsabile della Direzione Medica del P.O. Edoardo Bassini e il Direttore Sociosanitario hanno espresso parere favorevole alla stipula della convenzione in oggetto, come da note conservate in atti;

RITENUTO opportuno stipulare la convenzione in argomento, approvandone il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

DATO ATTO che la Direzione Socio Sanitaria di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, in raccordo con la Direzione Medica del P.O. Edoardo Bassini e il Responsabile Operativo della convenzione, dott.ssa Tatiana Sangiovanni, supervisionerà lo svolgimento delle attività di volontariato in argomento secondo il rispetto di quanto regolato nel testo di convenzione citato;

RITENUTO altresì di incaricare la U.O.S. Prevenzione e Protezione affinché venga redatto il Documento di Valutazione dei Rischi per i volontari presenti in Azienda;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura economica e finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare la stipula della convenzione con ASVOMEDICALIS Onlus per regolamentare la presenza dei volontari presso il P.O. Edoardo Bassini e disciplinare l'attività di volontariato in argomento, volta a facilitare la comunicazione tra i pazienti non udenti ed il personale operante nella struttura ospedaliera;
- di approvare il testo di convenzione allo scopo predisposto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, che autorizza l'attività di volontariato di cui trattasi dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2024;
- di dare atto che la suddetta convenzione, oltre a disciplinare la collaborazione con l'Associazione, prevede l'utilizzo a titolo gratuito, per tutta la sua durata, di due locali situati presso il piano terra corpo A del P.O. Edoardo Bassini - planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento (quanto sopra potrà essere oggetto di ridefinizione qualora l'Azienda necessiti di riorganizzare le assegnazioni degli spazi per

finalità istituzionali);

- di annotare ai conti di bilancio indicati nel parere contabile, conservato agli atti, il costo annuo di Euro 500,00 derivante dal rimborso degli oneri assicurativi all'Associazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che la Direzione Socio Sanitaria di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, in raccordo con la Direzione Medica del P.O. Edoardo Bassini e il Responsabile Operativo della convenzione, dott.ssa Tatiana Sangiovanni, supervisionerà lo svolgimento delle attività di volontariato in argomento secondo il rispetto di quanto regolato nel testo di convenzione citato;
- di incaricare la U.O.S. Prevenzione e Protezione affinché venga redatto il Documento di Valutazione dei Rischi per i volontari presenti in Azienda;
- di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii.;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm. ed ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm. ed ii.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

Convenzione con ASVOMEDICALIS Onlus per lo svolgimento di attività di volontariato presso il P.O. Edoardo Bassini

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (di seguito Azienda) - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), viale Matteotti 83, in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante

E

ASVOMEDICALIS Onlus (di seguito denominata "Associazione") - (C.F. 9108680153), con sede legale in via Gorki 50, Cinisello Balsamo (MI) presso il P.O. Edoardo Bassini, in persona del legale rappresentante, dott. Carlo Benincasa,

PREMESSO CHE

- la L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" ha riunito le disposizioni di legge regionali in materia di Terzo settore;

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii. ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, riconoscendone il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, Regioni, province autonome e gli altri enti locali;

- le succitate leggi prevedono che:

- le organizzazioni di volontariato - definite quali organismi liberamente costituiti al fine di svolgere attività resa dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie o gratuite, svolte sul territorio regionale per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale - possono svolgere attività mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private;

- le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato da almeno sei mesi (nelle more della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS), possono stipulare convenzioni con Enti pubblici per lo svolgimento di attività integrative o di supporto a servizi pubblici, regolamentando, in particolare: il contenuto e la modalità dell'intervento volontario, il numero e la qualifica professionale delle persone impegnate, le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative e la durata della collaborazione;

- nel territorio di riferimento di ASST Nord Milano è presente ASVOMEDICALIS Onlus, costituita il 26 gennaio 2007, che persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale nell'ambito territoriale di Regione Lombardia, promuovendo e realizzando servizi ed iniziative volti a facilitare la comunicazione tra il mondo dei sordi e quello degli udenti;

- l'Associazione, sin dal 2003, presta la propria opera all'interno del P.O. Edoardo Bassini attraverso la realizzazione di un "ufficio di accoglienza", all'interno del

Convenzione Associazioni Volontariato ASST Nord Milano / ASVOMEDICALIS

quale un gruppo di volontari assiste il paziente non udente nell'iter ospedaliero per semplificare l'accesso ai vari servizi.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

ASVOMEDICALIS, associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale Generale del Volontariato - Sezione Provinciale di Milano - con decreto 29 maggio 2007, n. 477, si impegna a svolgere presso il P.O. Edoardo Bassini le attività descritte nelle premesse della presente convenzione e previste dall'oggetto sociale riportato nello Statuto vigente.

Art. 2 - Durata della convenzione

Il presente accordo ha la durata di 24 mesi e decorre dal 1° marzo 2022 fino al 28 febbraio 2024.

Ciascuna delle parti potrà recedere con motivato preavviso di almeno 90 giorni, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica. Non è previsto il rinnovo tacito.

Alla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata agli stessi patti e condizioni, previa richiesta scritta da parte dell'Associazione con preavviso di 90 giorni.

Art. 3 - Modalità di collaborazione

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto d'integrazione con quella del personale dell'Azienda e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione potranno partecipare ad eventuali riunioni con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici

assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività dei reparti.

In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti o di sostegno avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del Primario ovvero del Coordinatore Infermieristico.

Art. 4 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna:

- a fornire, all'inizio di ciascun anno, all'Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano e alla Direzione Medica del P.O. Edoardo Bassini (tramite supporto cartaceo o elettronico) l'elenco nominativo dei propri volontari operanti presso il presidio stesso (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica, recapito telefonico per eventuali comunicazioni aziendali urgenti);
- a segnalare preventivamente le generalità degli eventuali ulteriori volontari, precisando la data di inizio dell'attività di volontariato presso il presidio stesso;
- a munire gli stessi volontari di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con la Direzione Medica di Presidio.

Art. 5 - Copertura assicurativa - compensi

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione dichiara ad ogni conseguente effetto di avere stipulato - così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. - idonea polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano l'attività di volontariato prevista dalla presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., l'Azienda provvede al rimborso all'Associazione degli oneri assicurativi, relativi agli infortuni e alle

Convenzione Associazioni Volontariato ASST Nord Milano / ASVOMEDICALIS

malattie connesse all'attività nonché per la responsabilità civile contro terzi, sostenuti a favore dei volontari inseriti nell'elenco di cui all'Art. 4 che precede; allo scopo l'Associazione inoltrerà, all'Ufficio Convenzioni dell'Azienda, copia della quietanza rilasciata dall'Istituto Assicuratore, unitamente all'elenco dei volontari assicurati; effettuate le opportune verifiche, l'Azienda procederà al rimborso per la quota corrispondente al numero di volontari che effettivamente risultano operativi nelle strutture aziendali attraverso la verifica della corretta e puntuale compilazione del "registro presenza" da parte dei volontari stessi, che dovrà essere controfirmato dalla Direzione Medica di Presidio e inviato mensilmente all'Ufficio Convenzioni dell'Azienda.

ASST Nord Milano declina ogni responsabilità per eventuali infortuni del personale messo a disposizione dall'Associazione non coperto da polizza assicurativa come disposto dal presente articolo.

Le prestazioni fornite dagli aderenti volontari dell'Associazione sono gratuite, ogni eventuale onere che dovesse derivare dal personale messo a disposizione dall'Associazione è a carico della stessa. Nessun compenso è previsto, a qualsiasi titolo, per le attività erogate ai sensi della presente convenzione.

Art. 6 - Attività - Ufficio di accoglienza

6.1 Finalità

L'Associazione svolge attività di assistenza e supporto agli utenti non udenti attraverso un "ufficio accoglienza", aperto nel 2003, all'interno del quale il paziente sordo viene assistito da un gruppo di volontari nell'iter ospedaliero (dalla prenotazione delle visite specialistiche, alla visita vera e propria fino ad un eventuale ricovero) ovviando alle problematiche conseguenti la scarsità di informazioni, le eventuali difficoltà all'accesso alle varie strutture preposte,

migliorandone il coordinamento e collegamento tra le stesse.

6.2 Concessione di spazi a titolo gratuito all'interno dell'Ospedale Bassini

Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 6.1, ha avuto luogo la concessione in uso a titolo gratuito di spazi presso il P.O. Edoardo Bassini, di seguito indicati. ASST Nord Milano - in veste di proprietaria dei beni immobili - conferma la concessione in uso a titolo gratuito all'Associazione ASVOMEDICALIS Onlus, di due locali siti al piano terra corpo A del presidio, come da allegata planimetria, per la durata della presente Convenzione, destinati all'ufficio accoglienza. In relazione all'apporto fornito dall'Associazione a favore dell'Azienda e dell'utenza, i costi di gestione degli spazi derivanti dalle utenze (elettricità, riscaldamento, ecc.), non verranno addebitati.

Una linea telefonica interna viene messa a disposizione dell'Associazione nell'ambito della rete telefonica ospedaliera, utilizzabile anche come connessione internet, i cui costi di utilizzo verranno addebitati all'Associazione stessa.

Art. 7 - Disciplina dei beni concessi in uso

Gli spazi concessi dovranno essere destinati esclusivamente ad attività riconducibili al perseguimento degli scopi dell'Associazione, come anticipato in premessa.

L'Associazione si servirà dei beni sopra descritti (art. 6.2) con la dovuta diligenza e si obbliga, in ogni caso, a rendere i locali in buono stato manutentivo al termine della presente Convenzione.

La suddetta concessione potrebbe essere oggetto di ridefinizione da parte di ASST Nord Milano, qualora la stessa abbia necessità degli spazi in argomento per finalità istituzionali.

Art. 8 - Verifiche sull'attività

Sarà verificata, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la

corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti ed il coordinamento delle attività.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili ai loro omologhi responsabili della controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra volontari e personale sanitario.

ASST Nord Milano individua quale Referente operativo, la dott.ssa Tatiana Sangiovanni, in staff alla Direzione Socio-sanitaria.

Potrà essere costituita una commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione e la verifica delle prestazioni rese, nonché il controllo sulla loro qualità anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili. Potrà essere affidato alla stessa commissione mista l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

Art. 9 - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 10 - Riservatezza - trattamento dati

Nell'ambito della presente convenzione le parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali dei quali vengono a conoscenza durante l'espletamento delle attività in oggetto; le parti vincolano inoltre il rispettivo personale, di cui si avvalgono per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa sopra

richiamata.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo ad ASST Nord Milano, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del Trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE), la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'attività prevista in convenzione e svolta dai volontari.

I dati potranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità dell'attività di volontariato oggetto della convenzione e solo per il periodo di vigenza della stessa.

La nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto intercorrente tra il Titolare del trattamento (ASST Nord Milano) e il Responsabile del Trattamento (ASVOMEDICALIS).

Il Responsabile è a conoscenza che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione andranno svolti nel pieno rispetto del Regolamento UE, in particolare il Responsabile del trattamento dei dati dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

1. procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite da ASST Nord Milano;
2. redigere il registro delle attività dei trattamenti nei modi e nei contenuti previsti dall'art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
3. individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria struttura aziendale e fornire agli stessi le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali con l'obbligo legale di riservatezza;
4. avere cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea e informatica vengano trattati per i soli fini per i quali sono destinati;
5. non comunicare, diffondere, trasferire i dati a soggetti terzi né a Paesi terzi

senza l'autorizzazione del titolare e, in ogni caso, in conformità con le disposizione del Regolamento UE 2016/679;

6. trattare i dati personali raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE in questione;

7. gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica del rapporto intercorrente tra le parti;

8. non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento senza previa autorizzazione di ASST Nord Milano.

Le parti si autorizzano in modo reciproco al trattamento manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Le parti concordano di rinviare a specifico atto di nomina di ASVOMEDICALIS a Responsabile del trattamento esterno dei dati.

Art. 11 - Sicurezza

ASST Nord Milano è tenuta a fornire all'Associazione dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In adempimento a tale onere, ASST Nord Milano fornisce all'Associazione l'"Opuscolo Informativo" riferito ai rischi lavorativi specifici degli ambienti dell'Azienda e misure di prevenzione ed emergenza, che viene consegnato all'Associazione contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

L'Azienda è altresì tenuta ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgono nell'ambito dell'ASST stessa (D.Lgs. 81/2008 art. 3,

comma 12 bis).

Per quanto attiene il coordinamento tra datori di lavoro (valutazione dei rischi, procedure di sicurezza ed emergenza), il Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Azienda invierà all'Associazione una copia del Documento di Valutazione dei Rischi per i volontari della stessa presenti in Azienda.

Nel corso dei propri accessi presso la struttura, i Volontari dovranno attenersi, nello svolgimento delle attività autorizzate, alle prescrizioni contenute nelle istruzioni Aziendali, trasmesse all'Associazione, per quanto riferibile alla predetta attività. Ai volontari sono inibiti contatti con pazienti in isolamento.

Le Parti convengono che i Volontari, al contrario del personale sanitario, non sono soggetti a rischi di "infortunio biologico", in quanto tra le mansioni autorizzate non rientrano attività sanitarie che comportino rischi di contatto con materiale biologico potenzialmente infetto.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nei suddetti documenti da parte del Contraente, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 13 - Allegati

Convenzione Associazioni Volontariato ASST Nord Milano / ASVOMEDICALIS

E' parte integrante della presente Convenzione l'allegato 1: piantina degli spazi di cui all'Art. 6.2.

Art. 14 - Imposta di bollo e registro

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 15 - Foro competente

In caso di controversie, ad esito negativo del tentativo di composizione amichevole di cui all'art. 8 che precede, le parti sottoporranno le liti derivanti dalla presente convenzione o in relazione ad essa al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

Qualora il tentativo fallisca, le parti eleggono quale competente, in via esclusiva e non concorrente con altri, il Foro di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

per ASST Nord Milano

Il Direttore Generale

(dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

Milano, _____

per ASVOMEDICALIS onlus

il Presidente

(dott. Carlo Benincasa)